



Federazione
Motociclistica
Italiana

Gruppo Direttori di Gara



Settore Ufficiali di Gara

Regolamento Gruppo Direttori di Gara

*Approvato dal Consiglio Federale del 20/02/2025 con deliberazione n. 31
e dalla Giunta Nazionale del CONI del 29/10/2025 con deliberazione n. 300.
Pubblicazione sul sito federale: 19/11/25.*



Sommario

TITOLO I – IL SETTORE UFFICIALI DI GARA	3
Art. 1 - Istituzione, scopi e finalità	3
Art. 2 - Ufficiali di Gara: Direttori di Gara e Commissari di Gara	3
TITOLO II – GRUPPO DIRETTORI DI GARA	4
Art. 3 - Istituzione, scopi e finalità	4
Art. 4 - Presidente del GDG	4
Art. 5 - Consiglio Direttivo GDG	4
TITOLO III – DIRETTORI DI GARA	6
Art. 6 - Il ruolo del Direttore di Gara	6
Art. 7 - Compiti e funzioni	6
Art. 8 - Diritti e doveri	7
Art. 9 - Competenza e provvedimenti di demerito tecnico	8
TITOLO IV – L'ALBO DDG	9
Art. 10 - Struttura dell'Albo	9
Art. 11 - Prima iscrizione – Allievi Direttori di Gara	9
Art. 12 - Rinnovo iscrizione	9
Art. 13 - Status di iscrizione	10
Art. 14 - Macro Specialità	10
Art. 15 - Livelli	11
Art. 16 - Altre Qualifiche	12
Art. 17 - Crediti Formativi	12
Art. 18 - Formazione e aggiornamento	12
Art. 19 - Cancellazione dall'Albo e Reintegri	13
TITOLO V – NORME FINALI E DI RINVIO	14
Art. 20 - Norme finali e di rinvio	14

TITOLO I – IL SETTORE UFFICIALI DI GARA

Art. 1 - Istituzione, scopi e finalità

1. Il Settore Ufficiali di Gara è un'articolazione interna della Struttura nazionale della Federazione Motociclistica Italiana istituita allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale e al fine di assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti tecnici e sportivi emanati dalla FMI, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
2. Il Settore Ufficiali di Gara opera autonomamente, sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI, per quanto concerne:
 - a) l'organizzazione generale del Settore;
 - b) il reclutamento, l'inquadramento, la qualificazione, la formazione e la designazione degli Ufficiali di Gara;
 - c) la competenza sulla valutazione tecnica sugli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle specifiche attività di competenza.

Art. 2 - Ufficiali di Gara: Direttori di Gara e Commissari di Gara

1. Sono Ufficiali di Gara della FMI, secondo quanto prescritto dall'art. 9 dello Statuto federale:
 - a) I Direttori di Gara - riuniti nel Gruppo Direttori di Gara (GDG);
 - b) I Commissari di Gara - riuniti nel Gruppo Commissari di Gara (GCG).
2. I Direttori di Gara e i Commissari di Gara esercitano poteri, funzioni e compiti rispettivamente assegnati al GDG e al GCG, in base alle prescrizioni statutarie di cui all'art. 9 dello Statuto federale.
3. Gli Ufficiali di Gara sono tesserati alla FMI ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) ed iscritti al rispettivo Albo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 dello Statuto federale. Sussistendo i requisiti prescritti dallo Statuto e dai Regolamenti, ricevono apposita tessera identificativa per ciascuna stagione sportiva attestante il tesseramento e l'iscrizione all'Albo.
4. Agli Ufficiali di Gara è precluso il tesseramento attraverso un Moto Club affiliato o attraverso il Moto Club d'Italia, nonché lo svolgimento di attività agonistica in ambito federale. In ossequio al ruolo di garanzia rivestito nell'ordinamento federale, agli Ufficiali di Gara è pertanto inibito il rilascio di Licenza restando invece consentita, nell'ambito delle specifiche funzionalità a questi assegnate, l'attività di allenamento, previa acquisizione di certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica e perfezionamento della relativa integrazione connessa alle coperture assicurative previste.
5. Gli Ufficiali di Gara, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale del Settore degli Ufficiali di Gara.
6. La presenza degli Ufficiali di Gara è necessaria a garantire lo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche, internazionali, nazionali e territoriali, secondo quanto stabilito dalla normativa federale.
7. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Regolamento di Giustizia, dal Regolamento Organico e dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, le mansioni, i compiti, l'organizzazione e le responsabilità degli Ufficiali di Gara sono specificati nei rispettivi Regolamenti – Regolamento del Gruppo Direttori di Gara e Regolamento del Gruppo Commissari di Gara.

TITOLO II – GRUPPO DIRETTORI DI GARA

Art. 3 - Istituzione, scopi e finalità

1. Il Gruppo Direttori di Gara è un organismo tecnico che, su delega del Consiglio Federale della FMI, cura il reclutamento, l'inquadramento, la formazione e la gestione dei Direttori di Gara iscritti all'Albo dei Direttori di Gara, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Il GDG è autonomo e risponde dell'efficienza del proprio operato e del perseguimento delle finalità statutarie e regolamentari al Consiglio Federale.
3. Il GDG è composto da:
 - Presidente
 - Consiglio Direttivo.L'attività del Gruppo è supportata dalla segreteria GDG, con sede in Roma presso la FMI.

Art. 4 - Presidente del GDG

1. Il Presidente del GDG rappresenta e dirige il Gruppo Direttori di Gara. È nominato dal Consiglio Federale della FMI, su proposta del Presidente Federale, e resta in carica un quadriennio olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale, appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
2. La carica di Presidente del GDG può essere ricoperta da Direttori di Gara in attività (art. 13, comma 2) regolarmente iscritti all'Albo e in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale.
3. Il Presidente del GDG, durante il periodo in cui risulta in carica, non può esercitare il ruolo di Direttore di Gara.
4. La revoca dell'incarico può avvenire da parte del Consiglio Federale per:
 - a) gravi inadempienze operative;
 - b) irregolarità procedurali;
 - c) carenze di funzionamento.
5. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente del GDG verranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in carica.
6. In caso di impedimento definitivo, revoca dell'incarico, o in caso di dimissioni, le sue funzioni saranno gestite *ad interim* dal Presidente della FMI, sino alla nuova nomina da parte del Consiglio Federale.
7. Il Presidente del GDG esercita le funzioni conferitegli dal Consiglio Federale, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività del Gruppo Direttori di Gara;
 - b) ha la rappresentanza del GDG ed è responsabile del suo funzionamento, per il quale risponde al Presidente della FMI;
 - c) propone al Consiglio Federale la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo del GDG;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dando attuazione alle decisioni assunte;
 - e) dà puntuale attuazione a tutte le norme e regolamenti federali;
 - f) può partecipare, in veste consultiva e su invito del Presidente Federale, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale della FMI, in rappresentanza del GDG;
 - g) propone al Consiglio Federale, per particolari esigenze, la costituzione, all'interno del GDG, di gruppi di studio o di lavoro, determinandone funzionamento e attribuzioni.

Art. 5 - Consiglio Direttivo GDG

1. Il Consiglio Direttivo del GDG è costituito dal Presidente e da un numero di membri sino a 6.
2. La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere ricoperta da Direttori di Gara di 3° livello (art.15, iscritti all'Albo dei DdG in attività (art. 13, comma 2) ed in regola con quanto previsto dall'art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del GDG e restano in carica un quadriennio olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale. Qualsiasi modifica interessi la composizione del Consiglio Direttivo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Federale stesso.
4. Durante il periodo in cui risultano in carica, i membri del Consiglio Direttivo possono svolgere le funzioni di Direttore di Gara.

5. La revoca dell'incarico dei componenti del Consiglio Direttivo può avvenire da parte del Consiglio Federale, su proposta del Presidente del GCG o sentito lo stesso, per:
 - a) gravi inadempienze operative;
 - b) irregolarità procedurali;
 - c) carenze di funzionamento.
6. In caso di impedimento temporaneo di uno dei componenti, le specifiche funzioni eventualmente assegnategli saranno affidate *ad interim* ad un altro membro del Consiglio Direttivo o assunte *ad interim* dal Presidente stesso.
7. In caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, di dimissioni o di impedimento definitivo, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove nomine, secondo quanto prescritto dal comma 3 del presente articolo.
8. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento e ha il compito di realizzare il programma di attività approvato annualmente dal Consiglio Federale.

Ad esso compete:

- a) dirigere e controllare l'attività del GDG;
 - b) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale la circolare annuale attuativa del presente Regolamento;
 - c) proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento;
 - d) emanare circolari esplicative relative all'attività e alle procedure da porre in essere;
 - e) predisporre un piano di spesa annuale per le attività del GDG, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, per l'inserimento nel bilancio preventivo della FMI;
 - f) supportare il Presidente del GDG nella gestione dell'attività del Gruppo sulla base di quanto prescritto dalle normative federali e secondo quanto indicato da specifiche direttive diramate dal Consiglio Federale della FMI;
 - g) predisporre annualmente la relazione tecnico-sportiva sull'attività e gestione del GDG;
 - h) proporre annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria approvazione, le quote d'iscrizione all'Albo dei Direttori di Gara;
 - i) curare la redazione dell'Albo federale dei DdG, secondo quanto prescritto dall'art. 10 e seguente del presente Regolamento, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti e ai passaggi interni allo stesso, con le modalità di cui all'art. 15;
 - j) tenere un archivio delle prestazioni effettuate dai Direttori di Gara;
 - k) stabilire il profilo di competenza necessario per ricoprire i vari ruoli, definendo le strategie dei processi e le modalità per la formazione e l'accertamento di conoscenze e abilità;
 - l) organizzare attività di formazione e aggiornamento, secondo quanto stabilito al successivo art. 18
 - m) curare la pubblicazione dei bandi che consentono l'accesso all'Albo Direttori di Gara (art.11, comma 1)
 - n) dare indicazioni per l'istituzione, all'occorrenza, di Commissioni di studio per il miglioramento organizzativo e l'evoluzione tecnologica delle attività del GDG
 - o) nominare i Formatori e gli Ispettori del GDG, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento
 - p) esprimere pareri su quesiti di natura tecnica sottoposti dai Presidenti di Settore, Coordinatori di Comitati di specialità sportiva e Coordinatori di Commissione
 - q) stabilire e accertare i requisiti necessari per identificare i Direttori di Gara idonei a partecipare a corsi internazionali per conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara internazionale certificato, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del presente Regolamento
 - r) adottare provvedimenti di demerito tecnico nei confronti dei Direttori di Gara, come indicato all'art. 9 del presente Regolamento;
 - s) proporre il deferimento agli Organi di Giustizia per i Direttori di Gara responsabili di gravi comportamenti, inadempienze o disservizi che abbiano in qualche modo leso l'immagine del GDG e della FMI.
9. Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente del GDG, anche con carattere d'urgenza ed effettuata con qualsiasi mezzo, si riunisce, in presenza o videoconferenza, almeno due volte l'anno, salvo ulteriori convocazioni ritenute necessarie dal Presidente del GDG.
 10. Per la validità delle riunioni e delle decisioni assunte è indispensabile la presenza del Presidente del GDG e di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
 11. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente del GDG.
 12. Delle singole riunioni viene redatto apposito verbale.

TITOLO III – DIRETTORI DI GARA

Art. 6 - Il ruolo del Direttore di Gara

1. I Direttori di Gara partecipano alle manifestazioni motociclistiche curandone la conduzione ed esercitano le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali e in base ai principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
2. Ai DdG è affidato il compito di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni motociclistiche nel rispetto delle norme e dei Regolamenti tecnici e sportivi emanati dalla FMI.
3. La direzione delle manifestazioni motociclistiche organizzate sotto l'egida FMI può essere svolta esclusivamente da Direttori di Gara iscritti all'Albo federale DdG in attività (cfr. art. 13, comma 2 del presente Regolamento).
4. I DdG partecipano allo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, promozionali e turistiche, organizzate sotto l'egida della FMI, per assicurarne la regolarità, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare, provvedendo alla registrazione dei relativi risultati, nel rispetto delle leggi, della regolamentazione vigente e delle normative federali.
5. I DdG sono altresì garanti, nell'esercizio delle proprie funzioni, verso tutti i tesserati FMI, del rispetto delle norme sancite dallo Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti e dalle deliberazioni della FMI, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo del GDG.
6. I DdG sono designati dal MC Organizzatore della manifestazione, che ne sostiene i relativi costi. Ricevono notifica dell'incarico attraverso il sistema gestionale federale e sono tenuti a sottoscrivere il Regolamento Particolare (R.P.) prima dell'inizio della manifestazione motociclistica, entro la fase delle Operazioni Preliminari.
7. Il DdG che assume la responsabilità della direzione di gara di una manifestazione motociclistica deve conoscere il R.P. della stessa e la normativa di specialità sportiva per la quale è chiamato a prestare servizio.
8. L'impossibilità a svolgere un servizio, dopo accettazione dello stesso, deve essere motivata da un grave impedimento e segnalata all'Organizzatore con la massima tempestività e comunque prima che la manifestazione abbia inizio:
 - a) qualora il DdG indicato nel R.P., per comprovati e seri motivi, manifesti la propria indisponibilità, può essere sostituito dall'Organizzatore prima che abbia inizio la manifestazione. In tal caso, l'Organizzatore dovrà predisporre un comunicato scritto da inviare via mail alla segreteria del GDG e consegnare al Commissario di Gara, per l'affissione in bacheca. Il nuovo DdG dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per dirigere la manifestazione, senza alcuna possibilità di deroga, e dovrà firmare in originale il R.P., per assunzione diretta dell'incarico conferito;
 - b) in caso di sostituzione a manifestazione iniziata, qualora sia impossibilitato a proseguire nello svolgimento delle proprie funzioni per seri comprovati e motivi, potrà essere sostituito da un altro DdG, preferibilmente della stessa specialità, eventualmente presente sul campo, che si assumerà, da quel momento, tutte le responsabilità della direzione di gara.
9. Il DdG è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di cui al presente Regolamento.

Art. 7 - Compiti e funzioni

1. Il Direttore di Gara, nell'esercizio delle proprie funzioni, dovrà:
 - a) essere presente all'ora di inizio delle Operazioni Preliminari (O.P.) e per tutta la durata della manifestazione, assumendone la gestione;
 - b) predisporre comunicati che integrino la funzione del R.P., nelle tempistiche previste all'avvio delle O.P., e limitatamente alle attività di propria competenza (per es.: variazione del programma di gara, accorpamento di classi o categorie, riduzione dei tempi di gara, modifica o eliminazione di una prova speciale), in aderenza a quanto prescritto dalla presente regolamentazione e dall'art. 13 del RMM;
 - c) predisporre i servizi e le attrezzature necessarie, in relazione al tipo di manifestazione, con particolare riguardo al Parco Chiuso, alle bandiere, alle altre segnalazioni e ai collegamenti, soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato, avvalendosi di qualificati ufficiali coadiutori, nominati per iscritto e rispondenti ai requisiti richiesti, il cui elenco deve essere consegnato al Commissario di Gara;
 - d) predisporre un'adeguata bacheca per la gestione delle O.P., possibilmente nella zona della Direzione Gara, atta a contenere tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (per es. R.P. approvato, permesso di organizzazione FMI, elenco dei premi e loro classificazione, classifiche, orari e programma della manifestazione, comunicazioni ai partecipanti, tipologia di segnaletica utilizzata, ecc.);

- e) verificare che siano state rilasciate, da parte delle autorità locali e della FMI, tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni;
- f) assicurarsi che l'impianto sia omologato da parte della FMI;
- g) assicurarsi che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza;
- h) assicurarsi della presenza di personale qualificato per lo svolgimento di specifiche mansioni;
- i) assicurarsi della presenza dei mezzi di assistenza medico-sanitaria;
- j) assicurarsi che le forze garanti dell'ordine pubblico siano state avvertite dello svolgimento della manifestazione, con una comunicazione scritta da parte dell'Organizzatore;
- k) assicurarsi che l'Organizzatore abbia provveduto a verificare la presenza di defibrillatori o di altri dispositivi salvavita, secondo quanto prescritto dall'art. 12 del RMM;
- l) effettuare *briefing* con gli Organizzatori prima dell'inizio delle attività, per concordare le modalità operative d'intervento, e con il Medico di Gara, personale paramedico e personale Addetto alla Manifestazione, per definire le modalità di intervento in caso di incidente o evento particolare;
- m) decidere, secondo quanto prescritto dall'art. 16 del RMM, la sospensione temporanea o l'interruzione definitiva di una manifestazione, sia nel caso in cui intervengano gravi e giustificati motivi, sia in caso di assenza del Medico di Gara e/o ambulanza, notificandola per iscritto al Commissario di Gara;
- n) attuare quei compiti specifici, per tipologia di manifestazione, riportati nei Regolamenti di specialità sportiva;
- o) applicare le penalità attribuite dai singoli Regolamenti di specialità, dandone comunicazione scritta a Commissario Delegato e Cronometrista;
- p) non interferire con i compiti specifici di competenza del Commissario di Gara;
- q) svolgere, in caso di assenza, per qualsiasi motivo, del Commissario di Gara o nelle manifestazioni in cui non sia prevista la sua figura, come da normativa di specialità, ma solo quella del Direttore di Gara, tutte le funzioni ascrivibili al Commissario, in quanto demandate al Direttore di Gara in servizio;
- r) non mostrare a terzi le immagini relative allo svolgimento della manifestazione;
- s) dare, anche attraverso un suo incaricato, la partenza e il segnale di fine gara;
- t) redigere, attraverso il Sistema Informativo federale, nel tempo massimo di 48 ore dalla data di chiusura della manifestazione, il Rapporto di Gara, allegando tutti i documenti previsti.

Art. 8 - Diritti e doveri

1. I Direttori di Gara devono svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI, dallo Statuto della FMI e dal Codice Etico della FMI.
2. I Direttori di Gara hanno l'obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto, il Codice Etico FMI e i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito, evitando atti o assumendo comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio all'organizzazione sportiva in generale, alla FMI ed al GDG.
3. I Direttori di Gara devono conoscere perfettamente e singolarmente tutte le norme pertinenti l'incarico ricevuto, provvedere all'aggiornamento delle stesse, superando gli esami previsti necessari a mantenere il livello attribuito e/o l'accesso ai vari livelli, utilizzando tutti gli strumenti formativi predisposti dal Consiglio Direttivo.
4. I Direttori di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente giudizi sul loro operato.
5. I Direttori di Gara, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono fare in pubblico o alla stampa dichiarazioni, che attengano alle gare dirette e agli incarichi espletati e che comportino riferimenti in merito alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, in qualsiasi forma proposta, in ordine alle manifestazioni nelle quali abbiano o meno prestato il loro servizio, nel rispetto dei ruoli istituzionalmente ricoperti.
6. I Direttori di Gara devono improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e immagine del GDG e del loro ruolo.
7. I Direttori di Gara sono tenuti a prestare servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche per le quali sono designati, assolvendone gli specifici incarichi, salvo i casi di giustificato impedimento o causa di forza maggiore.
8. I Direttori di Gara non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI, né possono collaborare favorendo la pubblicizzazione delle stesse; non possono fare abuso della qualifica di Ufficiale di Gara attribuita, per fini diversi da quelli istituzionali.

9. I Direttori di Gara non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione risultino iscritti conduttori che siano loro congiunti di primo grado.
10. I Direttori di Gara che assistono quali spettatori alle manifestazioni non devono interferire con l'operato dei colleghi in servizio.
11. I Direttori di Gara devono versare le quote annuali di tesseramento e di rinnovo iscrizione all'Albo DdG e sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o riunioni o agli incontri indetti dal GDG.
12. I Direttori di Gara hanno l'obbligo di utilizzare la casella di posta elettronica loro assegnata dalla FMI esclusivamente per tutte le comunicazioni ufficiali, ed essere reperibili ad un numero di telefonia mobile.
13. I Direttori di Gara designati sono tenuti a indossare, durante la manifestazione, l'abbigliamento federale assegnato e a mostrare in servizio la tessera identificativa, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
14. I Direttori di Gara devono tempestivamente informare la segreteria del GDG di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
15. I Direttori di Gara non possono ricorrere avverso decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sui provvedimenti assunti durante il servizio.
16. La mancata osservanza dei doveri indicati dal presente Regolamento da parte dei Direttori di Gara comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.
17. Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara, in occasione di manifestazioni ove siano stati designati, sono garantite da fede privilegiata.

Art. 9 - Competenza e provvedimenti di demerito tecnico

1. I Direttori di Gara, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 dello Statuto federale, non sono Organi di Giustizia della FMI.
2. Gli atti posti in essere nelle materie di specifica competenza da parte dei Direttori di Gara sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti Organi di giustizia della FMI.
3. Fatte salve le competenze degli Organi di Giustizia federali, è demandata alla competenza del Consiglio Direttivo del GDG il giudizio di demerito tecnico relativo all'errata applicazione dei regolamenti da parte dei Direttori di Gara, a una loro insufficienza operativa e gestionale o manifesta incapacità nello svolgimento dei compiti assegnati, nonché a violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo del GDG può adottare i seguenti provvedimenti di demerito tecnico, secondo la gravità degli errori e delle violazioni:
 - a) **richiamo scritto**: consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.
 - b) **sospensione a termine dai servizi**: comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Direttore di Gara e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesivi o in caso di reiterata recidiva, per un minimo di 30 giorni e un massimo di un anno.
5. Tali provvedimenti devono essere obbligatoriamente notificati riservatamente agli interessati, che hanno la facoltà di far pervenire, nel termine di cinque giorni dalla data di notifica, le controdeduzioni scritte.
6. Il richiamo scritto può essere inflitto per una sola volta in un anno e il provvedimento deve essere comunicato all'interessato. Dopo tale comunicazione verrà obbligatoriamente inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi.
7. I DdG interessati dal provvedimento di sospensione saranno posti d'ufficio, secondo quanto stabilito dal successivo art. 13, comma 3, lettera b), nello stato di indisponibilità temporanea per tutta la durata del provvedimento.
8. I DdG interessati da un provvedimento di sospensione superiore ai 30 giorni, per essere riammessi nel livello di appartenenza, dovranno superare il previsto esame di riabilitazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG.
9. Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura federale.
10. La Procura federale, all'atto di apertura del procedimento disciplinare a carico di un Direttore di Gara, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo del GDG.

TITOLO IV – L'ALBO DDG

Art. 10 - Struttura dell'Albo

1. È istituito, presso la FMI, l'Albo dei Direttori di Gara, che riunisce i nominativi di tutti i Direttori di Gara riconosciuti e abilitati dalla FMI.
2. Il tesseramento quale Ufficiale di Gara e l'appartenenza all'Albo costituiscono requisito imprescindibile per l'esercizio del ruolo di Direttore di Gara.
3. Tale appartenenza, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 15 paragrafo b e c del Codice Etico FMI, dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI, è incompatibile con il tesseramento attraverso un Moto Club affiliato o attraverso il Moto Club d'Italia, nonché con lo svolgimento di attività agonistica in ambito federale e, in ogni caso, con lo svolgimento di qualsivoglia attività non autorizzata nell'ambito delle competenze della FMI.
4. L'Albo è suddiviso per Status di iscrizione, Macro Specialità e Livelli (artt. 13-15).
5. L'Albo è redatto, e aggiornato annualmente, a cura del GDG previa delibera del Consiglio Federale. L'Albo aggiornato viene pubblicato sul sito federale entro il 10 marzo di ogni anno ed è valido per l'anno in corso salvi successivi aggiornamenti.
6. Le procedure di tesseramento alla FMI ed iscrizione e rinnovo all'Albo dei Direttori di Gara sono stabilite con circolari federali, approvate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 11 - Prima iscrizione – Allievi Direttori di Gara

1. I bandi per l'iscrizione ai Corsi per Allievi DdG, finalizzati al primo accesso all'Albo DdG, vengono indetti, con apposita circolare, su scala nazionale, o limitatamente a quelle Regioni in cui si rilevano particolari necessità.
2. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione sono i seguenti:
 - a) possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2 lett. a) e b) dello Statuto FMI
 - b) cittadinanza italiana
 - c) età minima 18 anni compiuti
 - d) età massima 60 anni
 - e) diploma di scuola secondaria di 2° grado
 - f) certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica
 - g) assenza di provvedimenti disciplinari in corso da parte della FMI
 - h) non essere iscritti all'Albo dei Commissari di Gara in attività
 - i) non aver subito provvedimenti di cancellazione dall'Albo di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo valuterà le domande pervenute e verrà inviata dalla segreteria GDG una comunicazione di accettazione della domanda unitamente alla calendarizzazione di tutte le attività formative, teoriche e pratiche, previste in affiancamento a un Direttore di Gara Formatore.
4. La valutazione positiva, da parte del Consiglio Direttivo, delle attività svolte, permetterà di sostenere l'esame finale, il cui superamento garantisce l'accesso alla prima iscrizione all'Albo Direttore di Gara, 1° livello, ratificata con formale delibera del Consiglio Federale.

Art. 12 - Rinnovo iscrizione

1. I rinnovi di tesseramento e iscrizione sono annuali (anno solare). Le quote di iscrizione, i termini e le modalità sono stabiliti annualmente dalle circolari federali e deliberati dal Consiglio Federale.
2. Successivamente al rinnovo dell'iscrizione, al DdG viene inviata la tessera di identificazione personale.
3. La mancanza di versamento delle quote di iscrizione e tesseramento, entro i termini previsti, determina la procedura di cancellazione d'ufficio come da art. 19 comma 1 lett. e) del presente Regolamento.

Art. 13 - Status di iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo dei Direttori di Gara prevede 3 diverse condizioni:

- Direttori di Gara in attività
- Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea
- Direttori di Gara fuori quadro.

2. **Direttori di Gara IN ATTIVITÀ**

Include tutti i Direttori di Gara regolarmente iscritti all'Albo, abilitati a prestare servizio nelle manifestazioni motociclistiche territoriali, nazionali o internazionali non titolate, che si svolgono in Italia sotto l'egida della FMI.

3. **Direttori di Gara IN CONDIZIONI DI INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA**

- a) Si tratta di DdG che vengono a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - breve esonero dallo svolgimento delle specifiche funzioni, per motivi personali o di salute
 - indisponibilità giustificata per motivi di lavoro
 - altri motivi particolari specificamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
- b) Durante il periodo di indisponibilità temporanea non sarà possibile prestare alcun servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche.
- c) Per essere posti nella sezione di indisponibilità temporanea, è necessario inviare alla segreteria del GDG richiesta scritta, indicando obbligatoriamente il periodo di congedo e la motivazione. Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato la richiesta, si esprimerà in merito all'accoglimento dello stato di indisponibilità temporanea.
- d) La condizione di indisponibilità temporanea può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno, per una durata minima di sei mesi, rinnovabile, e per un massimo di ventiquattro mesi continuativi, una sola volta nell'arco di quattro anni (salvo eventuali eccezioni esaminate di volta in volta dal Consiglio Direttivo del GDG).
- e) I Direttori di Gara posti in condizione di indisponibilità temporanea, al fine di mantenere la propria qualifica, sono tenuti al pagamento delle quote annuali di tesseramento e iscrizione all'Albo dei DdG.
- f) Sono altresì posti in condizione di indisponibilità temporanea i Direttori di Gara che si trovino nelle condizioni richiamate all'art. 9 comma 7 del presente Regolamento.

4. **Direttori di Gara FUORI QUADRO**

- a) Il Direttore di Gara che non ottemperi, nei termini previsti dalle specifiche circolari federali annuali, al pagamento delle quote di tesseramento e iscrizione all'Albo DdG è dichiarato moroso e posto fuori quadro. Perdurando la morosità, la condizione fuori quadro è prevista per un periodo massimo di due anni, al termine del quale si procederà alla cancellazione d'ufficio.
- b) Il Direttore di Gara posto fuori quadro non può prestare alcun servizio in occasione delle manifestazioni motociclistiche.

Art. 14 - Macro Specialità

1. I Direttori di Gara sono inseriti nell'Albo in base alla Macro Specialità motociclistica per la quale hanno ottenuto l'abilitazione e per la quale saranno chiamati a prestare servizio.
2. È possibile acquisire l'abilitazione per più di una Macro Specialità.
3. Il Consiglio Direttivo del GDG emette annualmente, attraverso apposita circolare, il bando per l'acquisizione dell'abilitazione ad altra Macro Specialità, secondo le stesse modalità di acquisizione domande e valutazione idoneità indicate nell'art.11 commi 3 e 4.
4. Le Macro Specialità - con le relative specialità sportive - che è possibile dirigere sono le seguenti:

Motocross

Gare previste nei Regolamenti Motocross, Supermoto, Moto d'Epoca Cross Gruppi 4 e 5, Quad Cross e Sidecar Cross, Enduro Sprint, Enduro Country, Enduro Estremo, E-Bike Cross, CSAS/APT (Attività Promozionale Territoriale).

Regolarità

Gare previste nei Regolamenti Enduro, Motorally, Moto d'Epoca Regolarità/Enduro e Gruppo 5, Motocavalcate, Scrambler, E-Bike Enduro, Racing Quad, Endurance Quad, CSAS/APT (Attività Promozionale Territoriale).

Speedway

Gare previste nei Regolamenti Speedway Flat Track, E-Bike Cross, CSAS/APT (Attività Promozionale Territoriale).

Trial

Gare previste nei Regolamenti Trial, Moto Epoca Trial Gruppo 5, E-Bike Enduro, CSAS/APT (Attività Promozionale Territoriale).

Turismo

Manifestazioni previste nei Regolamenti Mototurismo e E-Bike Urban.

Velocità

Gare previste nei Regolamenti Velocità, Moto d'Epoca Velocità, Supermoto, E-Bike Urban, CSAS/APT (Attività Promozionale Territoriale).

Art. 15 - Livelli

1. I Direttori di Gara sono inseriti nell'Albo, oltre che in base alla Macro Specialità, sulla base del Livello acquisito.
2. Il bando per il passaggio al livello successivo è regolamentato da apposita circolare del Consiglio Direttivo, con modalità di acquisizione domande e valutazione idoneità di cui l'art.11, commi 3 e 4.
3. I DdG, nello svolgimento delle specifiche funzioni durante una manifestazione motociclistica, possono essere:
 - a) **Direttore di Gara Titolare:** indicati nel R.P. che regola lo svolgimento della manifestazione
 - b) **Direttore di Gara Aggiunto:** a supporto dell'attività del DdG Titolare, spontaneamente o su richiesta del Consiglio Direttivo.
4. L'Albo dei Direttori di Gara prevede tre livelli di qualifica:
 - a) **1° LIVELLO**
Il 1° livello non è una qualifica immediatamente autonoma, ma permette di introdurre i principianti alla direzione di gara, unicamente in qualità di Direttore di Gara Aggiunto.
Il Direttore di Gara viene inserito nel 1° livello al primo accesso all'Albo (art. 11), o ai sensi di quanto disposto nel successivo comma 5 del presente articolo.
 - b) **2° LIVELLO**
Il Direttore di Gara di 2° livello è la prima qualifica autonoma nella direzione di gara. Il DdG ha acquisito le competenze tecniche e sportive necessarie a svolgere attività di DdG Titolare nelle manifestazioni Regionali e Interregionali e attività di DdG Aggiunto in qualsiasi tipo di manifestazione.
Il 2° livello si consegue acquisendo 18 Crediti Formativi (art.17) come DdG Aggiunto di 1° livello nella stessa specialità, o con almeno 20 ore di formazione (art.18), e dopo il superamento di un esame finale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato con apposita circolare.
 - c) **3° LIVELLO**
Il Direttore di Gara di 3° livello svolge attività di DdG Titolare in manifestazioni Nazionali, Regionali e Interregionali o attività Internazionale.
Il 3° livello si consegue acquisendo 60 Crediti Formativi (art. 17) come DdG di 2° livello e il superamento di un esame finale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG e comunicato con apposita circolare.
5. I DdG di 2° e 3° livello che, per due anni consecutivi, non esercitino alcuna attività di DdG Aggiunto o Titolare in una o più delle Macro Specialità acquisite, saranno d'ufficio inquadriati, in quella/e specialità, nel 1° livello.
6. I DdG con almeno 2 anni di attività nel 3° livello, regolarmente iscritti all'Albo GDG, con requisiti valutati adeguati dal Consiglio Direttivo, possono partecipare al bando per acquisire l'abilitazione a dirigere gare di altre Macro specialità (art. 14).
7. Ogni 3 anni, i DdG di 2° e 3° livello sono sottoposti a un test di verifica valido per la conferma del livello acquisito. In caso di non superamento, saranno collocati d'ufficio al livello immediatamente inferiore. Le date del test sono comunicate tramite apposita circolare del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Altre Qualifiche

I DdG di 3° livello, regolarmente iscritti all'Albo GDG, possono accedere alle seguenti qualifiche:

Direttori di Gara INTERNAZIONALI

1. La qualifica viene attribuita dalla Federazione Motociclistica Italiana. I requisiti per l'ottenimento della qualifica di DdG Internazionale sono i seguenti:
 - a) Conseguimento del 3° livello di DdG (art. 15 comma 4 lett. d)
 - b) Regolari tesseramento ed iscrizione all'Albo GDG
 - c) Frequenza di un corso formativo organizzato dalla FIM, con superamento degli esami teorico-pratici previsti in lingua inglese.

Direttori di Gara FORMATORI

2. I DdG delle specialità individuate secondo i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo del GDG possono ottenere, dopo aver partecipato ad appositi corsi di formazione, la qualifica di DdG Formatore, figura abilitata a svolgere attività di formazione, tutoraggio e docenza nei corsi organizzati dal Consiglio Direttivo del GDG.
3. Il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo del GDG rientrano d'ufficio in tale categoria in vigenza della carica.
4. Ai DdG Formatori, per la loro specifica attività in ambito federale, è riconosciuto un compenso deliberato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente GDG.

Direttori di Gara ISPETTORI

5. I DdG delle singole Macro specialità, di cui al precedente art.14, comma 4, individuati secondo i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, possono conseguire, dopo aver partecipato ad appositi corsi di formazione, la qualifica di DdG Ispettore.
6. I DdG Ispettori sono inviati con tale qualifica alle manifestazioni motociclistiche con il compito di relazionare in merito all'operato dei DdG e degli Addetti alla Manifestazione in servizio, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento, annualmente approvato dal Consiglio Federale.
Durante lo svolgimento di tale incarico non dovranno in alcun modo sovrapporsi all'attività dei DdG in servizio.
7. Il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo del GDG rientrano d'ufficio in tale categoria in vigenza della carica.
8. Ai DdG Ispettori, per la loro specifica attività in ambito federale, è riconosciuto un compenso deliberato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente GDG.

Art. 17 - Crediti Formativi

I crediti formativi vengono conteggiati e archiviati nel sistema gestionale federale e sono necessari per il passaggio ai livelli successivi e per partecipare alle attività stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicate con apposita circolare.

I Direttori di Gara, nello svolgimento delle specifiche funzioni durante una manifestazione motociclistica, maturano Crediti Formativi con le seguenti modalità:

- Per ogni Direzione di Gara in qualità di DdG Aggiunto: 6 crediti
- Per ogni Direzione di Gara in qualità di DdG Titolare: 12 crediti
- Per ogni partecipazione a corsi di Aggiornamento/Formazione: 6 crediti.

Art. 18 - Formazione e aggiornamento

1. Il Consiglio Direttivo del GDG, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Commissione Formazione, organizza corsi di formazione e incontri di aggiornamento per l'inquadramento e la qualificazione dei Direttori di Gara, nello specifico:
 - corsi per l'attribuzione del livello e specialità
 - corsi di aggiornamento in presenza o a distanza
 - workshop su tematiche specifiche del ruolo di Direttore di Gara.
2. Il GDG fornisce strumenti e materiale formativo, anche finalizzati all'illustrazione e alla diffusione delle modifiche regolamentari.
3. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all'ammissione ai diversi livelli dei Direttori di Gara vengono indetti, con apposita circolare, dal Consiglio Direttivo.
4. Le sessioni di aggiornamento periodico necessarie a mantenere il livello attribuito vengono indette, con apposita circolare, dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Cancellazione dall'Albo e Reintegri

1. La cancellazione dall'Albo Direttori di Gara ratificata con formale delibera del Consiglio Federale avviene:
 - a) **Per dimissioni da parte dell'interessato** - da comunicare per iscritto alla segreteria del GDG;
 - b) **Per cancellazione d'Ufficio** da parte del Consiglio Direttivo - nei confronti dei DdG che abbiano perfezionato il tesseramento con un Moto Club affiliato o il Moto Club d'Italia.
I DdG cancellati d'ufficio, possono essere inseriti nuovamente nell'Albo dei DdG entro e non oltre il quinto anno dalla data di cancellazione, a condizione che:
 - presentino domanda di riammissione alla segreteria del GDG: il Consiglio Direttivo del GDG deciderà in maniera inappellabile
 - superino l'esame di riabilitazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG. In caso di superamento del previsto esame il DdG sarà inserito nella sezione di DdG "in attività", nel livello precedentemente acquisito. In caso di non superamento, sarà inserito nel 1° livello
 - regolarizzino le quote non versate di tesseramento e iscrizione all'Albo Direttori di Gara;
 - c) Per aver subito **provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Giustizia federale passati in giudicato**, con irrogazione di sanzione inibitoria superiore ad un anno;
 - d) **Al compimento del 70° anno di età**, con proroga fino al 31 dicembre dell'anno di compimento.
Tale limite è prolungabile fino a 75 anni, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31/12 di ogni anno. Ai fini della valutazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il DdG dovrà inviare annualmente alla segreteria del Gruppo un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. In mancanza di richiesta di proroga, si procederà alla cancellazione definitiva;
 - e) Per **mancato rinnovo di tesseramento e iscrizione** all'Albo entro i termini indicati nelle circolari federali.
2. La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara per i punti a), c) e d) è definitiva e inappellabile.

Reintegro dalla condizione di indisponibilità temporanea

3. Al termine del periodo di indisponibilità temporanea per motivi di salute, per essere reinseriti nella sezione "in attività" dell'Albo, i DdG dovranno presentare una certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
4. Il reintegro avverrà con le seguenti modalità:
 - **fino a 6 mesi** di indisponibilità, il reintegro è automatico
 - **dopo 6 mesi** di indisponibilità, il reintegro è possibile solo dopo aver superato l'esame previsto, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GDG con apposita circolare e sentito il parere della Commissione Medica. In caso di superamento dell'esame di reintegro, il DdG è riammesso al livello precedentemente acquisito; in caso di non superamento, il DdG è riammesso al 1° livello.

Reintegro dalla condizione fuori quadro

5. Il DdG posto fuori quadro può essere reintegrato a seguito del pagamento della quota di morosità arretrata, entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per l'iscrizione e solo dopo aver superato il previsto esame, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, con apposita circolare. In caso di superamento dell'esame, il DdG verrà riammesso nel livello precedentemente acquisito; in caso di non superamento, verrà riammesso nel 1° livello.

TITOLO V – NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 20 - Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 6 dello Statuto federale, la validità del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale e della Giunta Nazionale del CONI, alla quale approvazione seguirà la pubblicazione del medesimo nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale.
2. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi circa l'applicazione di norme contenute nel presente Regolamento, ciascun interessato potrà inviare comunicazione a mezzo mail all'attenzione del Consiglio Direttivo del GDG che, previa indicazione da parte del Consiglio Federale, preciserà il significato delle disposizioni interpretative di cui al presente Regolamento, provvedendo, all'esito, alla pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico e a tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico federale, al Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, alla Circolare Sportiva e alla Circolare FMI.
4. Il Codice Etico FMI, definendo il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti federali si devono attenere per il perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi, costituisce primaria garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione, essendo posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.